

# Rimborso dell'IVA pagata in un altro Stato membro

di Fabio Falcone

## L'approfondimento

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza causa C-294/20, si è pronunciata in merito ai riflessi, ai fini del rimborso IVA, dell'omessa esibizione dei documenti giustificativi nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione interna, evidenziando - nella situazione considerata - l'ampio potere discrezionale di cui beneficiano gli Stati membri in merito al riconoscimento o, al contrario, al disconoscimento del diritto di rimborso, mitigato dall'esigenza di tutelare i principi di effettività e di equivalenza.

### Riferimenti

CGE, sentenza 9 settembre 2021, causa C-294/20

Direttiva CEE 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE

Con la sentenza emessa il 9 settembre 2021 a conclusione della causa C-294/20, la Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa IVA e - per l'esattezza - il contenuto dell'ormai abrogata VIII Direttiva (1), interpretata ed applicata conformemente ai principi del diritto dell'Unione, e, in particolare, al principio della neutralità fiscale, consente ed ammette il rigetto di una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto laddove il soggetto passivo richiedente ometta di presentare, entro i termini stabiliti, all'Autorità tributaria competente, persino su invito di quest'ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell'ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi

di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Nel contempo, e a corollario del principio retro rappresentato, i giudici lussemburghesi hanno precisato che non costituisce un abuso del diritto il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell'IVA non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall'Amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso del successivo procedimento giudiziario.

La pronuncia consente di mettere dei punti fermi in ordine al rimborso dell'IVA pagata in un altro Stato membro.

Innanzitutto, nella sentenza in esame trova conferma l'assunto secondo il quale l'applicazione della normativa IVA, pur essendo finalizzata a tutelare e preservare la caratteristica tipica di detta imposta, ossia, la neutralità, non può tuttavia trascurare il rispetto di altri principi, altrettanto fondamentali, come il principio di effettività e quello della certezza del diritto, che non consentono di escludere qualsivoglia limitazione temporale all'onere del soggetto passivo di dimostrare e documentare la fondatezza della richiesta di rimborso dell'IVA dallo stesso avanzata.

Sebbene, avendo escluso che l'esibizione dei documenti nella successiva sede giudiziaria e non già nella prodromica fase amministrativa rappresenti un abuso del diritto, la sentenza in commento, sulla scia di quanto stabilito nella sentenza del 2 maggio 2019, causa C-133/18, lascia ragionevolmente aperta la possibilità di sanare in giudizio le carenze probatorie verificatesi nel corso del procedimento amministrativo, a condizione che il richiedente

**Fabio Falcone** - *Avvocato tributarista in Rimini e Pesaro, Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo*

### Nota:

(1) Direttiva 79/1072/CEE, abrogata dall'art. 28 della Direttiva 2008/9/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

dimostri di non aver agito in malafede, e, quindi, che la richiesta di rimborso risulti legittima.

Altro aspetto certamente rilevante emerso nel giudizio in esame riguarda la centralità del preventivo contraddittorio (2), nel senso che l'Autorità amministrativa, dinanzi ad una richiesta di rimborso IVA, qualora abbia dei dubbi o necessiti di chiarimenti in merito alla istanza ad essa pervenuta, è obbligata a contattare il richiedente, concedendogli la possibilità di fornire le dovute precisazioni, dovendosi categoricamente escludere la possibilità di rigettare immediatamente la richiesta di rimborso, adducendo che essa non sia chiara o non sufficientemente documentata.

### I fatti di causa

La vicenda esaminata nella sentenza in commento trae origine dalla richiesta di rimborso dell'IVA assolta in territorio spagnolo da una società avente sede in Germania. Segnatamente, la società tedesca aveva presentato alla competente Autorità fiscale spagnola due domande di rimborso, una il 30 giugno 2006, e una il 29 giugno 2007.

Nel marzo 2008 l'Amministrazione tributaria spagnola inviava alla società richiedente due domande di informazioni, chiedendo di fornire gli originali delle fatture sulle quali si fondava la domanda di rimborso, chiedendo altresì di fornire dettagli sulle operazioni effettuate in Spagna, nonché sulla destinazione dei beni o servizi acquistati.

Il 12 dicembre 2008 la società tedesca informava l'Amministrazione tributaria spagnola che, pur confermando la propria domanda di rimborso, incontrava difficoltà nel produrre i documenti richiesti. Cosicché, l'Amministrazione fiscale spagnola, con decisioni del 18 febbraio 2009, notificate il 21 aprile 2009, respingeva le domande di rimborso, lamentando l'assenza dei chiarimenti richiesti (3).

La società tedesca impugnava i rigetti documentando, nel corso del conseguente giudizio, il diritto al rimborso dell'IVA assolta in territorio spagnolo. La controversia giungeva dinanzi alla Suprema Corte spagnola, la quale, avendo preso atto che le condizioni per il diritto al rimborso dell'IVA, di cui all'art. 119 della Direttiva 2006/112, erano soddisfatte, rinviava la causa alla Corte centrale, invitandola a decidere la controversia sulla scorta della documentazione esibita nel corso del giudizio dalla società tedesca, a nulla rilevando che la stessa non

fosse stata depositata nel corso del prodromico procedimento amministrativo.

La Corte centrale, tuttavia, affermava che il ragionamento della Suprema Corte molto probabilmente contrastava con le disposizioni degli artt. 3 e 7 dell'Ottava Direttiva IVA, secondo i quali il diritto al rimborso avrebbe dovuto essere documentato entro i termini a tal fine indicati dall'Autorità fiscale competente. Cosicché, la Corte centrale sospendeva il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se si debba ritenere valido il fatto che un soggetto passivo, dopo aver ricevuto dall'Amministrazione tributaria plurime richieste di dimostrare le condizioni del diritto al rimborso, non soddisfi tali richieste senza una giustificazione ragionevole e, in seguito al diniego del rimborso, rimandi la produzione documentale fino al riesame in via amministrativa o giurisdizionale;
- 2) se si possa considerare abuso di diritto il fatto che il soggetto passivo, senza giustificato motivo, non fornisca all'Amministrazione tributaria le informazioni necessarie a sostegno del suo diritto, quando ciò gli è stato consentito e richiesto e, al contrario, tali informazioni siano fornite volontariamente in un momento successivo all'organo di revisione o all'organo giurisdizionale;

### Note:

(2) Al vero, la centralità del diritto al contraddittorio in fattispecie come quella esaminata nella sentenza in commento era già stata evidenziata dalla Corte di Giustizia con la sentenza emessa nella causa C-371/19 del 18 novembre 2020, dove si è affermato che il rimborso dell'IVA chiesto dai soggetti non residenti non può essere negato se la richiesta, presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, è priva della copia delle fatture o dei documenti di importazione. Il diniego, infatti, deve ritenersi legittimo nel solo caso in cui il contribuente non abbia ottemperato all'invito dello Stato membro di rimborso di trasmettere i documenti richiesti. Sulla sentenza emessa nella causa C-371/19 si veda M. Peirola, "Istanza di rimborso dell'IVA estera senza fattura", in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 4/2021, pag. 26.

(3) In realtà, la società tedesca i chiarimenti richiesti li avrebbe forniti poco dopo, ossia, oltre il termine concesso dall'Autorità fiscale spagnola, ma prima che quest'ultima emettesse i dinieghi di rimborso (per l'esattezza, i chiarimenti pervenivano in data 20 febbraio 2009). Nello specifico, la società tedesca aveva rappresentato alla Autorità spagnola che la propria attività consisteva nella fornitura di autoveicoli a imprese spagnole nell'ambito di contratti di *leasing*, nonché nella vendita occasionale di veicoli d'occasione sul territorio spagnolo, allegando a tali spiegazioni alcune fatture giustificative.

# Rimborsi

3) se il soggetto passivo non residente perda il diritto al rimborso, o perché non ha fornito entro i termini e senza ragionevole giustificazione le informazioni rilevanti al fine di accertare il suo diritto al rimborso o a causa del suo comportamento abusivo, quando sia scaduto il termine previsto o concesso a tal fine e l'Amministrazione abbia emesso una decisione di diniego del rimborso.

Per rispondere ai quesiti sottoposti, la Corte di Giustizia rammenta innanzitutto che le disposizioni della sesta Direttiva IVA, sebbene, da un lato, non ostino a una normativa nazionale in base alla quale il diritto alla detrazione venga negato per incompletezza delle relative fatture, laddove gli elementi necessarie ad integrarne il contenuto vengano forniti oltre il termine a tal fine concesso dall'Amministrazione tributaria (4), dall'altro non vieta agli Stati membri di accettare la rettifica di una fattura incompleta anche dopo che l'Amministrazione tributaria abbia negato il diritto alla detrazione (o al rimborso) adducendo l'incompletezza del documento fiscale che avrebbe dovuto provare la ricorrenza del citato diritto (5).

Cosicché, secondo i giudici lussemburghesi, per analogia, si può affermare che le disposizioni della previgente Ottava Direttiva non ostano a una normativa nazionale in base alla quale il diritto al rimborso dell'IVA venga negato quando un soggetto passivo non fornisce, senza una ragionevole giustificazione e nonostante le richieste di informazioni che gli vengono rivolte, i documenti che dimostrano che le condizioni sostanziali per ottenere il rimborso reclamato.

L'assunto appena evidenziato, tra l'altro, si pone in linea con il principio di effettività, in applicazione del quale la facoltà di presentare una domanda di rimborso dell'eccedenza dell'IVA senza nessuna limitazione temporale risulta contraria al principio della certezza del diritto, che esige che la posizione fiscale del soggetto passivo, per quanto riguarda i suoi diritti e i suoi obblighi nei confronti dell'Amministrazione tributaria, non debba costituire un possibile oggetto di controversia all'infinito (6).

Pertanto, nella fattispecie esaminata, tenuto conto che l'Amministrazione tributaria spagnola ha chiesto per ben due volte al soggetto passivo tedesco le informazioni mancanti di cui aveva bisogno per valutare il suo diritto al rimborso dell'IVA, compiendo, senza successo, gli sforzi necessari per

ottenerle, i giudici lussemburghesi ritengono di poter affermare che le disposizioni dell'Ottava Direttiva IVA e i principi del diritto dell'Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, non escludono il rigetto della domanda di rimborso, atteso che il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all'Autorità tributaria competente, persino su invito di quest'ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare la ricorrenza dello stesso.

Tuttavia, pronunciandosi sulla seconda domanda pregiudiziale, i giudici lussemburghesi hanno precisato "che il semplice fatto che il soggetto passivo fornisca documenti e informazioni, che dimostrino che le condizioni fondamentali per avere diritto al rimborso dell'IVA sono soddisfatte, dopo che la decisione che gli nega tale rimborso è stata adottata dall'Autorità amministrativa competente non può essere considerato, in quanto tale, come una pratica abusiva ai sensi del punto 66 della presente sentenza (7).

Difatti, è sufficiente constatare che non risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che questo semplice atto sia stato finalizzato ad ottenere un'agevolazione fiscale, la cui concessione sia contraria allo scopo perseguito dalle disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono la concessione di tale agevolazione". "Alla luce di tutte le considerazioni che precedono" - concludono i giudici della CGE - "occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo

#### Note:

(4) Sentenza dell'8 maggio 2013, Petroma Transports e altri, causa C-271/12, EU:C:2013:297, punti da 34 a 36.

(5) Sentenza del 14 febbraio 2019, Nestrade, causa C-562/17, EU:C:2019:115, punto 33.

(6) Sentenza del 14 febbraio 2019, Nestrade, causa C-562/17, EU:C:2019:115, punto 41 e giurisprudenza ivi citata.

(7) Al punto 66 della sentenza i giudici della CGE rammentano che "in base a una consolidata giurisprudenza, l'accertamento di una pratica abusiva in materia di IVA richiede la sussistenza di due condizioni, vale a dire, da un lato, che le operazioni di cui trattasi, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Direttiva 2006/112 e della normativa nazionale di recepimento, abbiano come risultato la concessione di un'agevolazione fiscale il cui riconoscimento sarebbe contrario all'obiettivo perseguito da dette disposizioni e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limiti al conseguimento di tale agevolazione fiscale (sentenza del 10 luglio 2019, Kuršu zeme, C-273/18, EU:C:2019:588, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)".

**IN SINTESI**

Le disposizioni dell'ottava Direttiva 79/1072/CEE del Consiglio e i principi del diritto dell'Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una domanda di rimborso dell'IVA sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all'Autorità tributaria competente, persino su invito di quest'ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell'IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell'ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

che chiede il rimborso dell'IVA non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall'Amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto". La risposta alla seconda domanda pregiudiziale, come anticipato, sembra avallare l'assunto secondo il quale, sebbene l'Amministrazione finanziaria possa negare il rimborso in assenza dei necessari documenti giustificativi, il soggetto passivo richiedente potrà far valere il proprio diritto nella successiva sede giudiziaria, così da assicurare prioritaria e basilare tutela al fondamentale principio della neutralità dell'IVA, a condizione, ovviamente, che in tale sede venga dimostrata la genuinità del diritto vantato, e quindi la sua connessione ad operazioni lecite e realmente avvenute, escludendo, peraltro, che la mancata produzione della documentazione in sede amministrativa sia dipesa da malafede.

### **Sulla possibilità di "recuperare" in sede giudiziaria il rimborso "perso" in fase amministrativa**

Le indicazioni recate dalla sentenza in esame vengono ad aggiungersi, puntellandoli, ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nella sentenza emessa nella causa C-133/18, con la quale è stato chiarito che l'art. 20, paragrafo 2, della Direttiva 2008/9 (che ha sostituito l'Ottava Direttiva, nel regolamentare il rimborso ai soggetti stabiliti in un altro Paese membro), dev'essere interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto ai fini dell'inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dal medesimo richieste non costituisce un termine di decadenza che implichi, in caso di tardiva o di omessa risposta, il venire meno, per il soggetto passivo, della possibilità di regolarizzare la propria

domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell'IVA.

La sentenza emessa nella causa C-294/20, pertanto, escludendo che la produzione dei documenti solamente in giudizio possa considerarsi una pratica abusiva, di fatto viene a rafforzare l'insegnamento offerto nella sentenza emessa nella causa C-133/18, secondo il quale la corretta interpretazione ed applicazione della normativa comunitaria attualmente in vigore in tema di rimborsi a soggetti non residenti esclude che il diritto al rimborso, eventualmente negato a causa del mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità compe-

tente, non possa essere fatto valere successivamente, in sede giudiziaria.

In fin dei conti, il diritto al rimborso, al pari del diritto alla detrazione, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA, inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'onere dell'IVA dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Pertanto, così come il diritto alla detrazione, anche il diritto al rimborso costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.

È ben vero, come visto, che la tutela della neutralità dell'IVA deve essere esercitata tenendo comunque conto del principio della certezza del diritto, il quale, inevitabilmente, impone dei limiti temporali entro cui far valere il diritto alla detrazione, ovvero, il diritto al rimborso. Tuttavia, per quel che segnatamente attiene al rimborso dell'IVA assolta in un differente Stato membro, l'unico termine che deve essere rispettato per non incorrere nella (a quel punto legittima) decadenza dal relativo diritto è quello previsto dall'art. 15 della Direttiva 2008/9/

# Rimborsi

## IN SINTESI

Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall'Amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto.

CE (8); cosicché, una volta trasmessa l'istanza nel termine ivi previsto, la mancata produzione della documentazione successivamente richiesta dall'Autorità competente onde ottenere determinati chiarimenti, pur legittimando l'inevitabile rigetto della domanda di rimborso, non impedirà di fornire i chiarimenti richiesti (unitamente magari ad altri dettagli) al giudice competente, tenuto conto che, in tal caso, la certezza del diritto risulterà garantita dalle formalità e dalle tempistiche previste dal sistema processuale del Paese membro interessato.

### Sulla centralità del preventivo contraddittorio

L'altro rilevante principio che emerge dalla sentenza in commento riguarda la centralità del preventivo contraddittorio, nel senso che l'eventuale diniego del rimborso sarà insanabilmente nullo laddove, adducendo che la relativa istanza non risulta chiara o comprensibile, l'Autorità competente non abbia tuttavia fatto precedere il suindicato rigetto da una apposita richiesta di chiarimenti o di documentazione.

Difatti, la sentenza in esame, in cui il rigetto della richiesta di rimborso è stato definito conforme alla normativa comunitaria allora vigente proprio perché l'Autorità competente aveva cercato in ogni modo di ottenere le informazioni sulla cui assenza ha poi basato il successivo diniego (9), viene ulteriormente a rafforzare l'insegnamento precedentemente offerto con la sentenza del 19 novembre 2020, emessa nella causa C-371/19, dove la Corte di Giustizia ha dichiarato che, respingendo le richieste di rimborso dell'IVA presentate prima del 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo del rimborso, ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti d'importazione richiesti dalla normativa dello Stato membro di rimborso in forza dell'art. 10 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, senza previamente invitare i richiedenti a integrare le proprie richieste di rimborso mediante

presentazione, ove necessario oltre tale data, delle suddette copie o a fornire adeguate informazioni tali da rendere possibile il trattamento di dette richieste, la Repubblica federale di Germania, violando il principio della neutralità dell'IVA nonché l'effetto utile del diritto al rimborso dell'IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, è venuta

meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 170 e 171 della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'art. 5 della Direttiva 2008/9.

Può dunque fondatamente affermarsi che laddove il soggetto passivo presenti l'istanza di rimborso nei termini di decadenza previsti dall'art. 15 della Direttiva 2008/9/CE, l'Autorità competente è tenuta ad esaminare la relativa domanda, e, laddove incontri delle difficoltà, deve obbligatoriamente chiedere chiarimenti o integrazioni, dovendosi ritenere assolutamente illegittimo un eventuale diniego basato sulla scarsa chiarezza di detta istanza. Si tratta di un insegnamento di assoluto rilievo, specie considerando che, attualmente, il rimborso dell'IVA assolta da soggetti passivi italiani in altri

#### Note:

(8) Al riguardo, la sentenza emessa nella causa C-133/18, al punto 47, afferma che "se è pur vero che dalla giurisprudenza della Corte relativa ai termini di decadenza in materia d'IVA risulta che un termine di decadenza la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente, che abbia ommesso di richiedere la detrazione dell'imposta a monte, privandolo del diritto alla detrazione, dev'essere considerato compatibile con la Direttiva IVA, fatto salvo il rispetto dei principi d'equivalenza e di effettività (v. in tal senso, sentenza del 21 marzo 2018, Volkswagen, causa C-533/16, EU: C:2018:204, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata), l'art. 20 della Direttiva 2008/9 trova applicazione nel caso in cui una richiesta di rimborso sia stata già presentata entro il termine di cui all'art. 15 della Direttiva medesima".

(9) Al punto 61 della sentenza la Corte di Giustizia evidenzia al riguardo quanto segue: "si deve constatare che l'Amministrazione tributaria ha compiuto, senza successo, gli sforzi necessari per ottenere le informazioni utili a stabilire la fondatezza della domanda di rimborso presentata dall'Auto Service. Pertanto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, non si è reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile all'Auto Service di esercitare il suo diritto al rimborso dell'IVA".

Paesi membri, ovvero, il rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti in altri Paesi UE prevede obbligatoriamente l'inoltro della istanza in via telematica (10).

Può accadere, quindi, che il *file* contenente l'istanza risulti illeggibile, sebbene tempestivamente inviato. In tal caso, stando all'insegnamento appena delineato, appare evidente che un eventuale diniego basato sulla illeggibilità di detto *file*, addirittura facendo derivare da essa l'inesistenza dell'istanza stessa e quindi il mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 15 della Direttiva 2008/9/CE, risulterebbe oltremodo illegittimo, specie se di detta illeggibilità il soggetto istante non avesse avuto modo di rendersene conto.

A ben vedere, in simili circostanze l'Autorità fiscale competente, nel pieno rispetto dei basilari principi comunitari retro rilevati, dovrebbe contattare il contribuente interessato, chiedendogli di inviare un nuovo *file*, o comunque di riprodurre in altro modo i documenti contenuti nel *file* risultato illeggibile, non potendo certamente ammettersi l'ipotesi che la violazione della neutralità dell'IVA possa dipendere da un difetto di natura per così dire tecnica o tecnologica, magari nemmeno attribuibile al soggetto richiedente, la cui condotta diligente, ossia, il rispetto del termine di decadenza di cui al citato art. 15, risulta comunque evidente e documentata *per tabulas*.

### Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto argomentato si può fondatamente sostenere che i soggetti interessati al rim-

borso dell'IVA assolta in un altro Paese membro devono monitorare con assoluta accortezza il termine di cui all'art. 15 della Direttiva 2008/9/CE, la cui natura perentoria è stata da tempo riconosciuta dalla Corte di Giustizia (11), la quale, peraltro, nella sentenza emessa nella causa C-133/18 non ha mancato di confermarla. È altresì consigliabile riscontrare tempestivamente le eventuali richieste di chiarimento che dovessero pervenire dalla Autorità competente, tenendo tuttavia conto che non paiono sussistere preclusioni alla possibilità di far valere il diritto al rimborso anche in sede giudiziaria, documentando la ricorrenza dei requisiti a tal fine richiesti, magari dimostrando che l'omesso riscontro verificatosi in fase amministrativa non è dipeso da malafede o comunque dalla volontà di contrastare i controlli da parte dall'organo preposto.

#### Note:

(10) L'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione sul proprio sito apposite FAQ (*Frequently Asked Questions*), utili a chiarire i principali aspetti della disciplina.

(11) La Corte di Giustizia, con la sentenza del 21 giugno 2012, causa C-294/11, ha stabilito che il termine di sei mesi previsto dall'art. 7, paragrafo 1, comma 1, ultima frase, della Direttiva 79/1072/CEE per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese deve ritenersi di natura decadenziale. La stessa natura decadenziale viene riferita al termine attualmente previsto dall'art. 15 della Direttiva 2008/9/CE, come per l'appunto sottolineato nella sentenza emessa nella causa C-133/18. Per un commento alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-294/11 si vedano M. Peirolo, "Istanza di rimborso IVA di soggetti passivi non residenti con termine 'perentorio'", in *Azienda & Fisco*, n. 10/2013, pag. 36; nonché V. Cristiano, "Soggetti non residenti: il termine di rimborso IVA è perentorio", in questa *Rivista*, n. 10/2012.